

## **Modalità di applicazione della legge 104/92.**

*(Risposta a quesito del 19 settembre 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 settembre 2001, ha adottato la seguente delibera:

“Il Consiglio,

- vista la nota in data 2.9.2001 con cui la dott.ssa ....., giudice del Tribunale di Verbania, pone al Consiglio il seguente quesito:

"Se il divieto di permanenza nell'incarico di giudice delegato alle procedure concorsuali, posto dalle circolari del C.S.M. n. 11503 del 25.7.1995, n. 8873 del 21.5.1997 e P-99-24076 del 24.12.2000 - rispettivamente relative alla predisposizione delle tabelle per i bienni '96 - '97, '98 - '99 e 2000-2001 - valga anche per i Tribunali che, pur prevedendo la suddivisione tabellare degli affari civili, penali e Ufficio GIP, sono comunque Tribunali promiscui non suddivisi in Sezioni oppure se il predetto divieto concerna esclusivamente i Tribunali che hanno una Sezione fallimentare."

"In ipotesi di estensione del divieto a tutti i Tribunali, si chiede se esso valga comunque per la durata di quattro anni stabilita dalla circolare del 24/12/2000, in oggetto indicata".

### **o s s e r v a**

Il paragrafo 46.1 della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici per il biennio 2000/2001 prevede che "la permanenza del magistrato nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi significativi disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria e nelle sezioni distaccate".

Con riferimento al primo quesito posto dalla dott.ssa ....., pur dovendosi dare atto che la norma fa riferimento alle sezioni fallimentari ed a quelle che si occupano della materia societaria, non sembra che l'interpretazione di tale norma possa portare a delimitare la sua applicazione ai soli uffici plurisezionali.

Invero, sembra evidente che gli interessi perseguiti possono in concreto venire in evidenza anche nel caso di uffici giudiziari non articolati in sezioni, laddove si riscontrano comunque fenomeni di assegnazioni accentrate per materie e quindi una ripartizione interna di competenze, specialmente nel settore fallimentare e del diritto societario. In tali casi, anzi, data la piccola dimensione dell'ufficio, sembrano apparire più evidenti i periodi legati alla c.d. personalizzazione delle funzioni giudiziarie.

Con riferimento al secondo quesito, deve richiamare quanto previsto al punto 47.4 della circolare che, in caso di permanenza ultradecennale, il magistrato trasferito non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di quattro anni;

### **d e l i b e r a**

di rispondere come in parte motiva”.